



COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Martiri della Libertà n.3 – 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 – Fax (0421)327753 - P.I. 00498260264 – C.F. 80011370261

Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Ferrari
Responsabile dell'Istruttoria: D. Sforzin

Orario di apertura Ufficio Attività Produttive
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Prot. n. 6724

Li, 22.07.2010

ORDINANZA n. 8/2010

OGGETTO: Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani.

IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente;

Preso atto delle segnalazioni e lamentele pervenute per abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, aree verdi) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte: bambini e anziani;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinato dal fatto che da un lato vi è sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici e dall'altro che le deiezioni dei cani vengono lasciate su suolo ovunque si trovino;

Rilevato che la presenza dei cani se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli animali stessi;

Ritenuto altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto inoltre necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Vista la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 e successive modificazioni e integrazioni "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;

Visto il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 "Linee guida per la regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto"

Vista la Legge 24.01.1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7bis "Sanzioni amministrative" del D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

- 1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non sia oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":**
 - a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;**
 - b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Le deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;**
- 2. alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da €25,00 a €500,00;**

La presente ordinanza non si applica ai cani di accompagnamento, opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, Vigili del Fuoco e di Protezione Civile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune, esposta in luoghi di visibilità pubblica e inserita nel sito istituzionale dell'Ente, al fine di darne la massima divulgazione, inoltre, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Tecnica per l'installazione di apposita segnaletica su tutto il territorio comunale, alla Polizia Locale, ai Carabinieri e al servizio Veterinario dell'Azienda ULS n. 9 di Treviso.

IL RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Giorgio Ferrari